

**Regolamento
per l'utilizzo degli impianti di
videosorveglianza
nel territorio
del Comune di CALCI**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto.....	3
Art.2 – Definizioni.....	3
Art.3 – Principi e Finalità.....	3
Art.4 – individuazione dei siti di ripresa.....	4

CAPO II – TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Art.5 – Titolare del trattamento dei dati personali.....	4
Art.6 – Responsabile del trattamento.....	4
Art.7 – Incaricati del Trattamento.....	5

CAPO III – MODALITA' DEL TRATTAMENTO DADI

Art.8 – Modalità di raccolta dei dati.....	5
Art.9 – Caratteristiche tecniche dell'impianto.....	6
Art.10 – Conservazione delle immagini registrate.....	6
Art.11 – Registro delle annotazioni.....	7
Art.12 – Informazioni resa al momento della raccolta.....	7
Art.13 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo ed ai sistemi.....	8

CAPO IV – DIRITI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art.14 – Diritti dell'interessato.....	8
--	---

CAPO V – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art.15 – Comunicazione.....	9
-----------------------------	---

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.16 – Tutela.....	9
----------------------	---

CAPO VII – MODIFICHE E NORME FINALI

Art.17 – Modifiche regolamentari.....	9
Art.18 – Cessazione del trattamento dati.....	9
Art.19 – Pubblicità del Regolamento.....	9

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza all'interno del territorio comunale di Calci
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n°196 del 30.06.2003) ed agli specifici provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento viene emanato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di Calci, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Principi e finalità

1. L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Calci nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.
2. L'impiego dell'impianto di videosorveglianza non deve determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

3. Il trattamento dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante del 08/04/2010, si fonda sui seguenti principi:
 - a) principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del D.lgs 196/03;
 - b) principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione "al minimo" di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono, alternativamente, essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi;
 - c) principio di proporzionalità: nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento è previsto un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguitate (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).
4. Le finalità dell'impianto di videosorveglianza sono conformi alla funzioni istituzionali demandate al Comune di Calci; in particolare tali finalità possono essere così riassunte:
 - a) protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati;
 - b) razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;
 - c) protezione della proprietà comunale ed in particolare di sedi, palazzi, uffici, biblioteche, musei e luoghi pubblici;
 - d) vigilanza su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali;
 - e) rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico;
 - f) rilevazione e monitoraggio di situazioni di protezione civile;
 - g) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni al Codice della Strada;
 - h) acquisizione di prove per la competente Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - Individuazione dei siti di ripresa

1. L'individuazione dei siti di ripresa dell'impianto di videosorveglianza spetta alla Giunta Comunale mediante apposita deliberazione, da adottarsi anche per le successive modifiche od integrazione dei medesimi.

CAPO II – TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 5 - Titolare del trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali rilevati con il sistema di videosorveglianza comunale è il Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore.
2. Le decisioni che competono al titolare in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono assunte dagli organi politici ed amministrativi in relazione alle competenze rispettivamente loro attribuite dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali.
3. Il titolare può nominare, con le modalità previste dall'art.6 del presente regolamento, uno o più Responsabili del trattamento dei dati. In caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

Art. 6 - Responsabile del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco con apposito provvedimento, è individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Dlgs. N°196/2003, quale

Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati mediante l'impianto di videosorveglianza comunale.

2. Il Sindaco può individuare anche uno o più soggetti che svolgono la funzione di Responsabile del trattamento in caso di assenza del Comandante della Polizia Municipale.

3. Il Responsabile del trattamento individuato ai sensi del secondo comma deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente Regolamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

4. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.

5. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, dal titolare.

6. Il Responsabile assicura l'attuazione e verifica l'efficacia delle misure di sicurezza dei dati, cura il corretto adempimento degli obblighi d'informazione previsti dall'art.13 del D.lgs.n°196/2003 ed il riscontro alle richieste rivolte dagli interessati ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n°196/2003.

7. Il Responsabile custodisce la chiave di accesso alla Sala operativa, le passwords per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e la chiave degli armadi-cassaforte in cui sono conservati gli eventuali supporti magnetici delle registrazioni.

8. Il Responsabile individua gli Incaricati del trattamento ed impedisce loro tutte le disposizioni operative cui attenersi per l'attuazione delle norme del presente regolamento. In particolare stabilisce le modalità di accesso ai locali della centrale operativa, le modalità di conservazione dei supporti contenenti le immagini registrate, nonché quelle di utilizzo delle credenziali di accesso.

9. Non è consentito al Responsabile il ricorso alla delega scritta di funzioni.

Art. 7 - Incaricati del trattamento

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Comando di Polizia Municipale.

2. Il Responsabile del trattamento individua e nomina gli Incaricati del trattamento dei dati personali tra i dipendenti della Polizia Municipale, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Il Responsabile può altresì nominare quali Incaricati del trattamento anche altri operatori di polizia, dipendenti comunali o collaboratori esterni che in ragione del proprio ufficio, servizio od attività, siano legittimati ad accedere ai dati del sistema di videosorveglianza.

4. Gli Incaricati devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attendendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile, che vigila sulla loro corretta osservanza.

5. Con l'atto di nomina ai singoli Incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuale prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. L'Icaricato può accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempire ai compiti assegnatigli. Ad ogni Incaricato vengono assegnate, se necessarie, le credenziali ed uno specifico livello di accesso al sistema.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli Incaricati sono istruiti al corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III – MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità previste;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, ed in ogni caso per il periodo di tempo stabilito dal successivo art. 10;

d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

Art. 9 - Caratteristiche tecniche dell'Impianto

1. Il Comune di Calci adotta sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie miste connesse alla Sala di controllo della Polizia Municipale. In particolare i sistemi utilizzano telecamere per riprese in bianco/nero o a colori, eventualmente dotate di brandeggio o di zoom ottici programmabili. Le telecamere possono essere dotate di infrarosso e sono in funzione 24 ore su 24. Possono essere installate telecamere per un periodo di tempo limitato e/o messe in funzione in orari determinati.
2. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. Il posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.
3. I sistemi di telecamere installate, non consentono la videosorveglianza dinamico preventiva; possono riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o eventi improvvisi oppure comportamenti anomali. È vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 300/70.
4. Il Responsabile del trattamento e gli Incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.
5. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso la Sala di Controllo del Comando di Polizia Municipale.
6. Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali.

Art. 10 - Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità, dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del D.lgs. n°196/2003 e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al decreto stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.
3. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza ed i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato in conformità a quanto stabilito dal Provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010; in particolare, per le attività di videosorveglianza finalizzata alla sicurezza urbana, le immagini saranno conservate fino a sette giorni successivi alla loro rilevazione;
 - b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque sono consentiti solo per necessità derivanti da indagini su un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - c) la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;

- d) l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. L'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
- e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera del solo Responsabile del trattamento, si effettua in caso di:
- riscontro a richiesta di esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - accertamento o indagini su illeciti, da parte del personale della Polizia Municipale, nell'ambito delle esclusive finalità istituzionali perseguiti mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
- f) le immagini estratte devono venire temporaneamente salvate su hardware del sistema e/o su supporto portatile e messe a disposizione del richiedente interessato, quale la Autorità Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria o comunque coloro che siano stati autorizzati all'accesso;
- g) le immagini estratte dovranno essere conservate presso la cassaforte del Comando di Polizia Municipale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti portatili dovranno essere materialmente distrutti e le immagini salvate su hardware dovranno essere cancellate;
- h) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione, quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Art. 11 - Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini il Responsabile del trattamento può istituire apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza ed elencate nel successivo comma.
2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento. Nel registro sono anche annotati gli accessi autorizzati in maniera specifica ai sensi dell'art.13 comma 3 del presente regolamento.
3. Nel registro dovrà esser annotato ogni evento di cui al comma precedente, nonché le motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
4. Tale registro deve essere custodito presso la Sala di Controllo della Polizia Municipale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Calci in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del DLgs. n°196/2003 provvede ad affiggere, nei casi previsti dalla normativa vigente, un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono effettuate le riprese mediante telecamere.
2. Il Comune di Calci, nella persona del Responsabile del trattamento, è tenuto a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali contestualmente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante avviso sul sito internet del Comune, comunicato stampa ai quotidiani di rilevanza locale ed eventuali altre forme di divulgazione che verranno ritenute idonee.

Art. 13 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo ed ai sistemi

1. Le attrezzature per la visualizzazione delle immagini videoregistrate sono ubicate presso il Comando di Polizia Municipale; i locali in questione non sono accessibili al pubblico, salvo quanto appresso indicato, e devono restare sistematicamente chiusi. Alla sala di controllo possono accedere:
 - il Responsabile del trattamento;
 - gli Incaricati del trattamento (se designati).
2. Il Responsabile del trattamento e gli eventuali Incaricati del Trattamento devono custodire (e ne sono personalmente responsabili):
 - le chiavi di accesso alla Sala di controllo.
 - le chiavi degli armadi – cassaforte dove sono conservate le eventuali registrazioni.
 - le password per l'utilizzo degli apparecchi per visionare le registrazioni.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli indicati al primo comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento. Possono essere autorizzati all'accesso nella sala di controllo soltanto soggetti che devono provvedere ad operazioni di manutenzione e pulizia sugli impianti e nel locale ove questi sono collocati, nonché ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine. L'accesso è consentito solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o per prestazioni strumentali agli stessi scopi. L'accesso, in questi casi, avviene alla presenza del Responsabile del trattamento o di un Incaricato del Trattamento.
4. Il Responsabile del trattamento impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Nei locali della Sala di Controllo è tenuto il registro delle annotazioni (art. 11), su cui saranno annotate, a cura degli Incaricati o del Responsabile del trattamento, l'identità della persona che accede alla Sala, gli orari di entrata e di uscita, lo scopo dell'accesso, i dati eventualmente assunti, la firma del Responsabile del trattamento dati con sistemi di videosorveglianza o dell'Incaricato che presiede all'accesso.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del Dlgs. N°196/2003 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, dietro presentazione di apposita istanza.
2. Per ciascuna delle richiesta presentate ai sensi del primo comma, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs. N°196/2003, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi e può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile del trattamento mediante la presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo Comunale. Il richiedente deve sempre dimostrare la propria identità e, se agisce per conto di altri, i propri poteri rappresentativi. Il Responsabile del trattamento dovrà fornire risposta senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO V - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, del D.lgs 196/03 e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Dlgs. N°196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III (artt. 141 e ss.) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n°196/2003).

CAPO VII - MODIFICHE E NORME FINALI

Art. 17 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e gli atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Compete al Responsabile del trattamento sottoporre al Consiglio Comunale, su conforme indirizzo della Giunta Comunale, eventuali "proposte" di modifica al presente Regolamento.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali verranno distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del vigente Statuto Comunale, verrà debitamente pubblicizzato mediante:
 - a) affissione all'Albo Pretorio Comunale;
 - b) pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente - voce "Regolamenti".
2. Copia dello stesso sarà altresì trasmessa (affinché sia conservata e resa disponibile ai cittadini per la consultazione) al Responsabile del trattamento.